



ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO- CAVOUR” DI ALESSANDRIA

Spalto Rovereto n. 63 - 15121 Alessandria

Telefono +39 0131 223741

alic82800a@istruzione.it (PEO) alic82800a@pec.istruzione.it (PEC)

www.icboviocavour.edu.it

Circolare n. 81

**Ai Docenti
Alle famiglie degli allievi
Classi terze
Scuola Secondaria 1° “Cavour”
di Alessandria**

Oggetto: Informazioni relative all’esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione sulla base del DM 741 del 2017 e della Nota Ministeriale n.4155 del 07-02-2023.

Si evidenzia quanto segue:

COME SI SVOLGERÀ L’ESAME 2022-23

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà costituito da:

- a) una prova scritta relativa ad accertare le competenze di italiano;
- b) una prova scritta relativa ad accertare le competenze logico-matematiche
- c) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.
- d) un colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017

Articolo 10

“1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione”.

Prove Invalsi

Gli alunni parteciperanno alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017.

La mancata partecipazione determina la non ammissione all'esame di Stato.

Certificazione delle competenze

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze sarà redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe e sarà rilasciata agli alunni che supereranno l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze sarà integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

CANDIDATI CON DISABILITÀ E LEGGE 170

Per i **candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento**, l'esame di Stato di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 si svolgerà con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

ART 14 D.M 741 DEL 2017

“3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte”.

CRITERI DI AMMISSIONE - VALUTAZIONE

- Si viene ammessi avendo frequentato i $\frac{3}{4}$ del monte orario annuale personalizzato. Eventuali deroghe vanno deliberate dal Collegio Docenti.
- Non bisogna essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di cui all'art. 4, cc 6 e 9 bis, del DPR 249/1998.
- In presenza di una o più insufficienze, il Consiglio di classe può deliberare, con motivazione adeguata, la non ammissione del candidato all'esame anche con voto inferiore al 6.
- Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dal discente.
- La valutazione finale è data dalla media numerica del voto di ammissione, dei voti prove scritte e del voto del colloquio.

Allegati: Nota Ministeriale n. 4155 del 07-02-2023

Cordiali saluti.

Alessandria, 09-02-2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Barbara Assunto

Firma omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93